

Allegato 1

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE **"GIULIANO PER L'ORGANO DI TESERO"**

Articolo 1

(Denominazione, sede e natura giuridica)

Ai sensi della legge 383 del 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Giuliano per l'organo di Tesero", con sede nel Comune di Tesero (TN).

L'associazione ha forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti C.C.

Articolo 2

(Scopi e attività)

Scopi

L'associazione "Giuliano per l'organo di Tesero" è apolitica non ha finalità di lucro se non finalizzato all'utilizzo ed al reinvestimento per la realizzazione dei propri scopi sociali. Si propone di svolgere attività di utilità e promozione sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori collegati alla musica per organo, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli individui.

È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati

L'associazione si propone le seguenti finalità:

- aggregazione delle persone attraverso la conoscenza della musica per organo
- sensibilizzazione per la musica d'organo
- diffusione della conoscenza della musica per organo
- divulgazione sulla costruzione e manutenzione degli organi
- realizzazione di attività di tipo ricreativo.

Attività

Per raggiungere gli scopi appena menzionati l'associazione "Giuliano per l'organo di Tesero" potrà svolgere le seguenti attività:

- realizzazione di momenti di ascolto e formazione sulla musica per organo coinvolgendo le diverse realtà musicali presenti sul territorio
- raccolta di documentazione sulla costruzione e restauro degli organi e pubblicazione di materiali divulgativi e informativi
- cura e restauro degli strumenti d'organo con particolare riferimento all'organo della chiesa parrocchiale di Tesero
- formazione per suonare l'organo attraverso corsi, borse di studio, stage
- realizzazione di iniziative quali seminari, convegni, mostre, spettacoli, manifestazioni culturali connesse alla musica per organo.

Articolo 3 **(Inizio - Durata)**

L'associazione "Giuliano per l'organo di Tesero" ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4 **(Soci)**

Sono soci dell'associazione i soci fondatori e tutti coloro i quali ottengono l'ammissione secondo quanto previsto dal presente articolo.

Per ottenere l'ammissione all'associazione occorre fare richiesta scritta al presidente o a uno dei componenti del consiglio direttivo. Con l'ammissione all'associazione ciascun associato accetta incondizionatamente ed espressamente quanto disposto dallo statuto. La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. La quota associativa non può essere trasmessa ad altre persone.

Ogni socio è tenuto all'atto dell'ammissione al pagamento della quota associativa iniziale come di seguito quantificata:

- socio "sostenitore" nella misura di Euro 50,00;
- socio "ordinario" nella misura di Euro 20,00.

Il consiglio direttivo potrà modificare la quota dovuta all'atto dell'ammissione e potrà determinare l'importo dell'eventuale quota annuale.

Le variazioni dovranno essere comunicate ai soci.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell'associazione, che si impegna in tal modo a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, senza prevedere alcun tipo di discriminazione o privilegio tra gli associati. Non si prevede partecipazione temporanea all'associazione. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Articolo 5 **(Recesso e decadenza da socio)**

Il socio che intenda recedere deve darne comunicazione scritta al consiglio direttivo.

La qualifica di socio viene perduta altresì nelle seguenti ulteriori ipotesi:

- per espulsione motivata e scritta pronunciata dal consiglio direttivo: nel caso di gravi inadempimenti a norme di legge, statutarie e regolamenti interni, oltre che per comportamenti ritenuti disonorevoli entro e fuori l'associazione o che con la sua condotta il socio costituisca ostacolo al buon andamento dell'associazione;
- per morosità nel versamento di almeno due quote annuali qualora deliberate.

Il provvedimento del consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con il medesimo ad una disanima degli addebiti. L'associato radiato non può essere nuovamente ammesso.

Articolo 6 **(Entrate dell'associazione)**

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali da parte di terzi;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di enti pubblici locali o nazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'associazione;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dal consiglio direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea.

È fatto divieto distribuire anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 7 **(Organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il consiglio direttivo.

Articolo 8 **(Assemblea dei soci)**

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata, dal consiglio direttivo, almeno una volta all'anno entro il 31 maggio per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo con preavviso di almeno quindici giorni contenente l'indicazione dell'ordine del giorno.

L'assemblea viene convocata:

- mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo che il socio ha comunicato all'atto di ingresso nell'associazione;
- mediante avviso comunicato a tutti i soci con lettera raccomandata o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci e le relative decisioni sono approvate con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea delibera sulle materie alla stessa riservate dalla legge e dal presente statuto.

I soci hanno diritto di voto in assemblea purché in regola con il pagamento della quota associativa qualora deliberata. Ogni socio ha un voto e potrà essere latore di deleghe al voto, purché scritte e firmate, da parte di un massimo di due altri soci.

L'assemblea straordinaria delibera invece sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Articolo 9 **(Consiglio direttivo)**

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette membri; nel proprio ambito nomina il presidente e il vice presidente.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni e le sue componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza; in caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità.

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci;
- b) decidere sulle domande di ammissione dei soci;
- c) redigere il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
- d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o lo richiedano i soci;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari.

Qualora, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo nella prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, comunque entro e non oltre il termine di 30 giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 10 **(Il Presidente e il vice presidente del consiglio direttivo)**

Il presidente è il rappresentante legale dell'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio. Il suo mandato dura per quattro anni ed è rieleggibile. Il presidente è responsabile del buon andamento dell'associazione e ne cura gli interessi. Il vice presidente assume a tutti gli effetti l'ufficio di presidenza in caso di sua assenza o impedimento e fino, all'individuazione del successore in caso di cessazione.

Articolo 11
(Compensi)

La partecipazione a tutti gli organi sociali e tutti gli incarichi ricoperti sono gratuiti e non danno diritto a nessun compenso, gettone di presenza, rimborso.

Articolo 12
(Modifiche Statutarie)

Le modifiche del presente Statuto vengono proposte dal consiglio direttivo e ratificate dall'assemblea straordinaria dei soci.

Per le modifiche statutarie l'assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 13
(Scioglimento)

L'assemblea dei soci può deliberare lo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale o di pubblica utilità.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 14
(Controversie)

Le eventuali controversie giudiziali fra soci e/o l'associazione e/o i suoi organi sono sottoposte alla competenza del Foro di Trento.

Articolo 15
(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio verrà predisposto dal consiglio direttivo il rendiconto economico finanziario consuntivo che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione, ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Articolo 16
(Conservazione dei documenti)

Il presente statuto, i verbali, i rendiconti e tutti gli atti amministrativi inerenti la vita dell'associazione sono conservati presso la sede sociale a disposizione dei soci.

Articolo 17
(Rinvio alla legge)

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alla legge 383 del 2000, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.